

ORDINE DEGLI AVVOCATI
- 6 MAG. 2026
PROT. N. 1841/2026



**TRIBUNALE DI
CHIETI**



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI**



**ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI
CHIETI**

REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO CIRCONDARIALE PERMANENTE SULL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE

(ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. r, e dell'art. 29, comma 1, lett. b, della Legge n. 247/2012 e del Regolamento C.N.F. n. 4 del 13 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CHIETI

PREMESSO

che con Regolamento n. 4 del 13 dicembre 2013 recante "Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio permanente sulla giurisdizione", il Consiglio Nazionale Forense ha istituito l'Osservatorio Nazionale Permanente sulla Giurisdizione ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera r, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247;

VISTA la funzione dell'Osservatorio Nazionale che si propone di contribuire ad una più effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale, con particolare riguardo agli aspetti

giuridici, tecnici, informatici ed economici della tutela dei diritti e interessi e dell'accesso alla giustizia ;

VISTO l'art. 2 del citato Regolamento n.4/2013 del Consiglio Nazionale Forense in forza del quale *“per i fini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, l'Osservatorio nazionale promuove la costituzione di Osservatori locali presso i Consigli dell'ordine degli avvocati distrettuali, denominati Osservatori distrettuali permanenti sull'esercizio della giurisdizione”*

CONSIDERATO che appare opportuno istituire presso l'Ordine un organismo stabile di studio, analisi e proposta sullo stato dell'amministrazione della giustizia nel circondario del Tribunale di Chieti e dunque la necessità di provvedere alla istituzione e alla disciplina dell'Osservatorio Circondariale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione

RITENUTO di dover disciplinare la composizione, le funzioni e le modalità operative dell'Osservatorio Circondariale Permanente sull'Esercizio della Giurisdizione;

VISTO l'art. 29, comma 1, lettera b), della Legge 31 dicembre 2012, n. 247,

DELIBERA

di approvare il seguente Regolamento dell'Osservatorio Circondariale Permanente sull'Esercizio della Giurisdizione.

Titolo I — Istituzione e Finalità

Art. 1 – Istituzione.

È istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti l'Osservatorio Circondariale Permanente sull'Esercizio della Giurisdizione.

Art. 2 – Finalità.

L'Osservatorio ha lo scopo di a) effettuare ricerche, b) raccogliere dati, c) promuovere studi, anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia, con particolare riguardo agli aspetti giuridici,

tecnici, informatici della tutela dei diritti e dell'accesso alla giustizia, nonché sugli aspetti tecnici operativi/informatici del funzionamento delle cancellerie, nonché dell'UNEP; il tutto nell'ambito del Circondario del Tribunale di Chieti, d) promuovere il buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia nel circondario del Tribunale di Chieti, e) favorire la cooperazione tra magistratura, avvocatura e personale amministrativo, f) raccogliere e analizzare dati sull'esercizio della giurisdizione, sull'efficienza degli uffici giudiziari e sui tempi dei procedimenti, g) formulare proposte operative e buone prassi per migliorare la qualità della giurisdizione e l'effettività del diritto di difesa uniformandosi, per quanto possibile, nella individuazione delle ricerche da effettuare e negli studi da proporre, al programma stabilito dall'Osservatorio Nazionale, h) concorrere, nei limiti delle proprie competenze, alla tutela dei diritti dei cittadini e al rafforzamento del ruolo dell'avvocatura nella giurisdizione.

Titolo II — Composizione e Nomina

Art. 3 – Composizione.

L'Osservatorio è composto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti o un suo delegato e da tre Consiglieri, dal Presidente del Tribunale di Chieti o da un suo delegato, dal Presidente di Sezione del Tribunale di Chieti o da un suo delegato, dal Procuratore della Repubblica o da un suo delegato

Art. 4 - Giustizia penale.

Nell'ambito delle attività dedicate alla giustizia penale del distretto l'Osservatorio circondariale, di concerto con gli altri osservatori circondariali del distretto, ove costituiti, raccoglie, monitora e valuta i dati relativi al trattamento dei detenuti con particolare attenzione ai rapporti tra custodia cautelare ed esecuzione della pena.

L'Osservatorio cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettiva di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo.

Art. 4 – Nomina e durata in carica.

1. I componenti dell'Osservatorio sono il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, tre Consiglieri delegati nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, il Presidente del Tribunale o suo delegato, il Presidente di Sezione del Tribunale di Chieti o da un suo delegato, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti o un suo delegato.

2. La durata dell'incarico coincide di norma con il mandato consiliare e cessa alla sua scadenza.

Titolo III — Funzionamento

Art. 6 – Riunioni.

1. L'Osservatorio si riunisce su impulso e iniziativa del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti.

2. È compito del Presidente del Consiglio dell'Ordine o di un Consigliere Delegato dell'Osservatorio Circondariale, redigere ogni fine anno, di concerto con gli altri i Consiglieri dell'Osservatorio Circondariale, una sintetica relazione sull'attività svolta nonché relazionarsi, ove necessario, con gli Osservatori Distrettuali e con l'Osservatorio Nazionale Permanente istituito presso il Consiglio Nazionale Forense.

4. È, infine, compito del Presidente o del Consigliere Delegato trasmettere la relazione di cui al precedente comma 3) all'Osservatorio Nazionale Permanente presso il Consiglio Nazionale Forense.

5. L'Osservatorio Circondariale può disporre anche la costituzione di un Comitato scientifico di supporto.

Art. 7 – Relazioni e rapporti con altri enti.

1. L'Osservatorio cura rapporti di collaborazione con l'Osservatorio Nazionale istituito presso il Consiglio Nazionale Forense e con gli altri Osservatori circondariali e distrettuali.

2. Ogni anno l'Osservatorio redige una Relazione annuale sull'attività svolta e sulle proposte di miglioramento dell'amministrazione della giustizia, che è trasmessa al Consiglio dell'Ordine e al Consiglio Nazionale Forense.

Art. 8 – Convenzioni con altri Enti ed Istituti di ricerca.

L'Osservatorio Circondariale può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con altri enti, Fondazioni, Università ed Istituti di ricerca italiani ed esteri, diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Titolo IV — Disposizioni finali

Art. 9 – Gratuità dell'incarico.

La partecipazione all'Osservatorio è gratuita e non dà luogo a compensi, gettoni o rimborsi, salvo diversa deliberazione motivata del Consiglio dell'Ordine per spese documentate.

Art. 10 – Modifiche del Regolamento.

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio dell'Ordine con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, previa consultazione dell'Osservatorio.


Art. 11 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine.

Chieti, 6 maggio 2026


Il Presidente del Tribunale di Chieti

Dott. Guido Campi



Il Procuratore della Repubblica di Chieti

Dott. Giampiero Di Florio



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti

Avv. Goffredo Tatzzi

